

Responsabilità dell'Amministratore ex art. 2476 c.c. – mala gestio – sindacato giurisdizionale – business judgment rule

L'attività che si concreti in mala gestio, fonte di responsabilità ex art. 2476 c.c. non può automaticamente desumersi dai risultati negativi della gestione, escludendosi un sindacato di convenienza e opportunità sui criteri seguiti dall'Amministratore nello svolgimento dei suoi compiti e l'assunzione delle singole iniziative imprenditoriali (cd. business judgement rule). Ciò non esclude il dovere di diligenza imposto agli Amministratori di prendere le decisioni discrezionali dopo aver assunto tutte le informazioni del singolo caso. Il sindacato giurisdizionale può investire il corretto svolgimento del procedimento decisionale ossia le modalità con le quali le scelte vengono assunte ed una analisi che riguarda il percorso decisionale medesimo.

Trib. Brescia, sez. Impresa, ordinanza 10/01/2015, in causa RG 5417/2014